

Faq – Domande e risposte

argomento	domanda & risposta
Data da regolarizzare CUP	<p>D: fatto salvo l'obbligo di inserire il CUP nelle fatture: come data di riferimento della comunicazione del CUP - a partire dalla quale è necessario l'inserimento - fa fede la data delle concessioni cumulative pubblicate sul vostro portale o fa fede la data di comunicazione di concessione e comunicazione CUP specifica arrivata via PEC all'azienda beneficiaria?</p> <p>R: ai sensi del par. 4.2 comma 4 del Bando, occorre procedere obbligatoriamente alla regolarizzazione delle fatture emesse prima della comunicazione del CUP da parte della Amministrazione intendendo perciò la comunicazione di concessione e comunicazione CUP specifica arrivata via PEC all'azienda beneficiaria. La data da prendere in considerazione è quindi quella della comunicazione PEC.</p>
Regolarizzazione CUP fatture fornitori speciali	<p>D: in fase di rendicontazione, successivamente all'emissione del CUP, nel caso in cui fossero presenti fatture da fornitori con cui non è possibile avere un dialogo diretto come nel caso di grossi marketplace si veda AMAZON e simili i quali emettono automaticamente le fatture a seguito di acquisto online del servizio e a cui risulta difficoltoso pertanto chiedere di inserire il proprio codice unico di progetto, è possibile procedere ad integrare diversamente la mancanza di tale codice con ad esempio integrazione TD20 o altro modo?</p> <p>R: in riferimento a quanto stabilito al punto 2.3.1 del Manuale di rendicontazione in merito alla regolarizzazione delle fatture prive di CUP e riguardo caso da lei esposto sarà accettata, anche per le fatture emesse dopo l'assegnazione del CUP, in deroga, la regolarizzazione della fattura attraverso la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, da allegare in formato xml in rendicontazione, secondo le modalità definite e comunicate dall'Agenzia delle Entrate all'apposito link dinamico "Guida fatturazione" , allo stesso modo in cui il Manuale prevede si faccia per le fatture emesse prima dell'assegnazione del CUP.</p> <p>Tale comportamento sarà adottato ESCLUSIVAMENTE nei confronti di fornitori della spesa che offrono un tipo di servizio con abbonamento (ad es. mensile) attraverso l'iscrizione al proprio portale web con fatturazione automatizzata e non prevedono la possibilità di interfacciarsi con personale o con un servizio clienti al quale esprimere la necessità di inserire il CUP in descrizione delle fatture (rappresentanti canoni mensili), modalità che andrà illustrata dal beneficiario e dall'istruttore verificata.”</p> <p>Per fatture ancora da emettere si ricorda che riceviamo frequentemente fatture dei fornitori da lei indicati e nella maggioranza dei casi è possibile ovviare al problema di esporre il CUP nella descrizione della fattura facendolo inserire nei dati di fatturazione o in altre sezioni del documento.</p>
TD 20 o TD 29	<p>D: si chiede cortesemente di chiarire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quale sia il codice documento (TD) corretto da utilizzare per l'integrazione elettronica (autofattura) del CUP: se debba essere utilizzato il codice TD29 oppure il codice TD20; • se, qualora il codice da indicare per l'autofattura fosse il TD29, le integrazioni elettroniche già effettuate con codice TD20 possano essere considerate valide ai fini della rendicontazione, oppure se sia necessario procedere con una nuova integrazione TD29 per garantirne l'ammissibilità. <p>R: in relazione al quesito relativo alle modalità di regolarizzazione delle fatture emesse prima della comunicazione del CUP, si conferma che una delle modalità previste dai Manuali di rendicontazione dei bandi citati è l'integrazione elettronica attraverso le modalità indicate dalla Agenzia delle Entrate nella Guida alla Fatturazione elettronica reperibile al seguente link: Aree tematiche - Fattura elettronica e corrispettivi telematici - Agenzia delle Entrate. Ai fini della rendicontazione occorre che la fattura emessa prima della comunicazione del CUP venga regolarizzata attraverso le modalità consentite dalle Agenzie delle Entrate e valutate idonee e corrette a tal fine dal beneficiario.</p>
Voce A: DDT	<p>D: dal manuale di rendicontazione del bando in oggetto risulta che gli ordini di acquisto, contratti, preventivi o offerte accettate possano riportare una data antecedente a quella di presentazione della domanda.</p> <p>Chiedo pertanto se anche i ddt possano essere emessi in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo.</p> <p>R: come da lei ricordato, il bando al par. 4.1 comma 2 stabilisce che i progetti dovranno essere avviati a partire dalla data di presentazione della domanda e che sia la data della fattura a costituire l'avvio di ogni intervento e non più l'obbligazione giuridica fra le parti; questa, infatti, può essere stata perfezionata prima della domanda di contributo.</p> <p>Premesso ciò e considerato che non è previsto che i D.D.T. siano acquisiti in sede di rendicontazione - anche se probabilmente l'evidenza del fatto risulterà nella descrizione della fattura - si ritiene non coerente con le disposizioni sopracitate posticipare la fatturazione di un bene già presente in azienda prima della data della domanda di contributo superando di fatto una norma del bando.</p>

	<p>Pertanto, se un bene, il cui acquisto è stato approvato in voce a) risulterà, dalle evidenze documentali, già presente in azienda prima della domanda di contributo tale spesa, sebbene fatturata dopo la data della domanda di contributo, non potrà essere considerata ammissibile in quanto non riferibile al progetto finanziato che deve essere avviato a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo.</p>
Voce A: avvio leasing	<p>D: È possibile rendicontare leasing già in corso, ossia leasing il cui contratto sia stato stipulato prima della domanda di contributo e sempre prima della domanda di contributo sia stata avviata la fatturazione delle prime rate?</p> <p>R: Il Bando al par. 4.1 comma 2 prevede che gli interventi siano avviati a partire dalla data di presentazione della domanda intendendo che anche in presenza di contratti già stipulati prima della domanda di contributo, le fatture non dovranno essere emesse in data antecedente la presentazione della domanda di contributo. Si ritiene pertanto non coerente con la disposizione citata la rendicontazione di leasing già in corso, cioè, avviati con fatturazione prima della presentazione della domanda, e quindi, come precisato dal Manuale di rendicontazione al punto 2.4.1 nota 5 “le spese rendicontabili sono SOLAMENTE quelle i cui giustificativi di riferimento (TUTTI) sono stati emessi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di conclusione del progetto e comunque entro il 31 marzo 2026 salvo proroga autorizzata. S'intende perciò che anche i giustificativi relativi ad acconti o anticipi o macro-canoni iniziali ecc. dovranno risultare emessi DOPO la data di presentazione della domanda pena l'esclusione dell'intera spesa dal finanziamento per mancato rispetto della condizione di cui al paragrafo citato riguardante l'avvio del progetto. Infatti, in caso di fatture emesse prima della data di presentazione della domanda risulta evidente che il progetto è iniziato prima della presentazione della domanda di contributo in violazione del paragrafo su menzionato”.</p>
Voce A: estinzione leasing	<p>D: per la rendicontazione sarà necessario che il cliente abbia già estinto tutte le rate del leasing (fornendo poi tutti i documenti contabili del caso) alla società di leasing oppure basti in sede di rendicontazione fornire la seguente documentazione: 1) Fattura del fornitore al leasing ; 2) Pagamento/i dell'intera somma dal leasing al fornitore ; 3) Contratto di leasing tra la società di leasing e il cliente beneficiario del contributo del bando.</p> <p>R: Come stabilito dal bando al par. 4.2 nota 6, sono ammessi anche gli acquisti effettuati nella forma del leasing ma scegliendo questa soluzione l'importo rendicontabile e finanziabile corrisponde esclusivamente alla quota capitale di ogni rata che viene fatturata entro il 31/03/2026, o in caso di proroga sino al 31/07/2026, pagata con quietanza emessa entro il 30/04/2026, o in caso di proroga sino al 31/08/2026.</p> <p>Quindi, in caso di leasing, il valore del bene finanziabile non ammonta al costo storico dello stesso ma a un importo nettamente inferiore.</p> <p>Inoltre, non è richiesto né necessario estinguere il contratto di leasing entro la data di conclusione del progetto mentre corre l'obbligo per il beneficiario di prevedere una clausola impegnativa di riscatto del bene nell'ambito del contratto stipulato.</p>
Voce B: rinnovo	<p>D: Qualora l'impresa avesse già in essere un contratto/licenza software e procedesse al rinnovo o al riacquisto dello stesso servizio/licenza nel periodo di ammissibilità delle spese, tale casistica può essere considerata rendicontabile ai fini del contributo?</p> <p>R: Non è possibile presentare spese per il “semplice” rinnovo di licenze o tecnologie già in possesso dell'azienda al momento della presentazione della domanda. Nel caso di rinnovo di abbonamenti e/o licenze acquistate precedentemente alla data di presentazione della domanda, considereremo, dunque, ammissibili solo le spese relative (e sufficientemente argomentate) a personalizzazioni, upgrade, nuove release di quanto già in possesso dell'impresa.</p>
Voce B: Relazione	<p>D: Una delle voci di costo che abbiamo indicato in fase di domanda è la B e le fatture che dobbiamo inserire in rendicontazione fanno riferimento in particolare a servizi di potenza di calcolo che sono erogati da Microsoft Azure e Amazon Web Services in modalità automatizzata, cioè attraverso piattaforme online a cui abbiamo avuto accesso tramite la creazione di un account.</p> <p>Proprio in ragione della natura di questi servizi — gestiti interamente tramite interfacce web e contratti standardizzati, senza interazioni dirette con referenti aziendali — non ci risulta possibile ottenere dai fornitori una relazione di fine progetto.</p> <p>Una possibile soluzione potrebbe essere una relazione scritta da noi in cui spieghiamo che tipo di attività sono state fatte grazie ai servizi erogati da questi fornitori.</p> <p>R: in relazione al caso esemplificativo da lei illustrato, ossia servizi SaaS forniti da fornitori internazionali che non si assumeranno l'onere di produrre una relazione specifica riguardante il progetto, sarà opportuno che sia il beneficiario stesso nella persona del Legale Rappresentante, in qualità di autore della Relazione tecnica finale di progetto di cui al punto 2.3.3, a sostenere l'obbligo di dimostrare la correlazione del servizio con</p>

	<p>il progetto finanziato nell'ambito della sezione “distinta degli interventi realizzati con una sintesi riepilogativa delle spese di cui si chiede il pagamento riferite ad ogni singolo intervento e con la descrizione di come tali spese concorrono alla realizzazione del progetto”. Nella Relazione il beneficiario dovrà quindi esporre, anche con l’aiuto dei suoi tecnici competenti, la necessità e il valore aggiunto di questo servizio per la realizzazione del progetto e il conseguente raggiungimento degli obiettivi prefissati ed approvati, soprattutto quando si tratti di servizi in cloud o SaaS ai quali il beneficiario aveva forse già accesso per altre finalità, come tecnologie abilitanti di altri prodotti o servizi, dato che il mero rinnovo di un servizio non è finanziabile.</p> <p>In caso sia più performante allo scopo, invece che utilizzare la Relazione tecnica finale dedicata a tutto il progetto, il beneficiario potrà anche utilizzare il modello di Relazione del fornitore di servizi Sw o SaaS per le spese di Voce B per illustrare l’acquisto sostenuto presso questi fornitori</p>
pagamenti	<p>D: Può ritenersi ammissibile una spesa documentata attraverso bonifico effettuato su fattura proforma, con successiva emissione della fattura definitiva?</p> <p>R: La spesa giustificata attraverso l’emissione di un pagamento a fronte di una pro-forma che condurrà solo successivamente all’emissione di una fattura fiscale non è motivo di esclusione del costo sostenuto purché in ogni documento (quietanza e fattura fiscale) siano citati i riferimenti completi della pro-forma; quindi, almeno numero e data della stessa, e che sia evidente per ogni documento il rispetto dei termini di eleggibilità delle spese stabiliti dal Bando.</p> <p>Inoltre, sarebbe auspicabile che la pro-forma e la fattura fiscale condividessero la stessa descrizione dell’acquisto e che a supporto della documentazione obbligatoria venisse fornito anche il partitario relativo al fornitore.</p>
Fatturazione da socio	<p>D: È corretto quanto conveniamo di seguito, cioè che nella situazione di un socio che non è parte della governance né degli organi societari e detiene una quota di partecipazione pari all’1% dell’impresa beneficiaria, può essere fornitore del progetto?</p> <p>R: sulla base delle regole stabilite dal bando in oggetto, al punto 4.2, comma 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> sono sicuramente escluse le fatture emesse da IMPRESE in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti col beneficiario, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.; sono sicuramente escluse le fatture emesse da PERSONE FISICHE che abbiano cariche di rappresentante legale o abbiano cariche in organi societari e/o di governance del soggetto richiedente. <p>Sono quindi ammissibili le fatture emesse al di fuori dei casi precedenti e qualora il socio in questione non sia dotato di cariche negli organi societari è possibile rendicontare una spesa a titolo di fornitore anche se, in effetti, si può cogliere un difetto di opportunità conseguente alla partecipazione societaria seppur attualmente ininfluente.</p>
Canone comprensivo di assistenza e manutenzione	<p>D: nella maggior parte dei contratti di canone dei sw il servizio di assistenza e manutenzione è ricompreso nel canone stesso, esplicitato come servizio compreso, ma non valorizzato economicamente.</p> <p>In questo caso, quando l’attività di assistenza e manutenzione è offerta nel costo del canone, è possibile rendicontare il costo del canone integralmente?</p> <p>R: no in quanto le spese per l’assistenza e manutenzione non sono ammissibili quindi sarà il contratto di noleggio del Sw l’elemento dirimente la questione relativa a eventuali spese di assistenza e manutenzione, sia in caso di gratuità che di costo forfettario.</p>
spostamento beni finanziati	<p>D: un’azienda si trova nella necessità di chiedere una variazione della sede indicata in fase di progetto, poiché la sede attuale non ha spazi adeguati, ma ha già proceduto all’acquisto di beni, già consegnati nell’unità locale attuale. Una volta variata la sede di progetto e divenuta effettiva quella nuova, come è meglio procedere per spostare i beni nella sede definitiva? Con un DDT interno, o forse con una DSAN appositamente predisposta?</p> <p>R: a fronte di una variazione richiesta entro i termini di cui al bando par. 7.2 e approvata dal competente servizio regionale, è possibile dimostrare il trasferimento delle attrezzature finanziate con un documento di trasporto delle medesime, anche interno.</p> <p>Non si ritiene né opportuna né necessaria una DSAN del beneficiario.</p>
Cespi e siti web	<p>D: la presente per chiedere conferma dell’interpretazione per cui, secondo anche quanto riportato nel manuale di rendicontazione, il sito web creato/adattato/personalizzato/customizzato, a seguito dell’acquisto dei relativi servizi, debba risultare iscritto nel libro cespi (o registro dei beni ammortizzabili) pena l’inammissibilità delle spese a rendiconto</p> <p>R: il Manuale al punto 2.3.3 elenca la documentazione di progetto da trasmettere per rendicontare il progetto ammesso a finanziamento. In caso di spese di Voce d) - come del resto anche per le spese di Voce a) e di Voce b) - è previsto sia allegato ai giustificativi di spesa copia del Registro dei cespi ammortizzabili in cui siano</p>

	state evidenziate le annotazioni, anche provvisorie, delle spese per i servizi citati e non il valore del sito WEB o del SW/piattaforma creata, sviluppata o adattata e comunque solo nell'ambito delle vigenti norme contabili.
Cespi e licenze SW	<p>D: Nel caso di acquisizione di licenze software che non vengono iscritte nel libro cespi, in quanto l'azienda non ne acquisisce la proprietà ma ottiene esclusivamente il diritto d'uso, presumo che non sia necessario allegare documentazione aggiuntiva, analogamente a quanto previsto per le casistiche di noleggio. Potreste cortesemente confermarmi la correttezza di tale interpretazione?</p> <p>R: premesso che l'analogia fra le licenze SW e i canoni di leasing/noleggio non risulta supportata da alcuna evidenza normativa volendo considerare non solo le licenze in abbonamento, che possono effettivamente essere registrate come costi di esercizio annuali o registrate periodicamente fra i risconti attivi, ma anche le licenze una tantum che, sebbene si configurino come diritti di sfruttamento e non passaggi di proprietà, entrano a far parte del patrimonio aziendale soggetto ad ammortamento o obsolescenza, si precisa che nei casi in cui emerge che, per scelte aziendali, si è deciso di non procedere alla iscrizione dei beni a cespiti, è necessario acquisire la documentazione che lo attesta (es. delibera del CdA, dichiarazione del commercialista o del revisore) in modo da consentire le verifiche previste dal Manuale.</p> <p>In generale, la normativa sui Fondi Europei non entra così nello specifico, demandando questi aspetti alle norme civilistiche e fiscali di ciascun paese membro, ma ribadisce l'importanza del rispetto delle regole di tracciabilità in generale e del bando in particolare e soprattutto, conferma la necessità di vincolarsi agli obblighi per la stabilità delle operazioni a prescindere dalla iscrizione o meno dei beni a cespiti.</p>
Premialità per ricaduta positiva sull'occupazione	<p>D: la presente per richiedere un chiarimento in merito all'interpretazione del requisito di "incremento occupazionale" previsto per l'ottenimento della premialità del 7% di cui al paragrafo 3.1, comma 1. il caso in cui un dipendente sia stato assunto nel periodo compreso tra la presentazione della domanda di contributo e la data di rendicontazione, inizialmente con contratto a tempo determinato successivamente trasformato in tempo indeterminato sempre entro la data di rendicontazione.</p> <p>Si chiede formalmente se tale procedura (assunzione a tempo determinato e trasformazione a tempo indeterminato) sia da considerarsi equipollente a una "avvenuta assunzione" di personale a tempo indeterminato e pertanto valevole ai fini del riconoscimento dell'incremento occupazionale e della conseguente premialità del 7%</p> <p>R: si conferma che la situazione da lei illustrata, ossia un'assunzione a tempo determinato e la successiva trasformazione a tempo indeterminato entro la data di presentazione della rendicontazione, sia da considerarsi equipollente a una "avvenuta assunzione" di personale a tempo indeterminato e pertanto valevole ai fini del riconoscimento dell'incremento occupazionale e della conseguente premialità del 7%. Resta inteso che dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dal Bando al par. 3.1 per entrambe le situazioni occupazionali e che solo sulla base della completezza di questa documentazione sarà possibile riconoscere la premialità assegnata e la conseguente maggiorazione del 7% in quanto non è materialmente possibile in questa sede anticipare un esito istruttorio.</p>
Spese generali	<p>D: il Bando concede un importo forfettario sulle spese generali che, pur essendo ammissibili, non devono essere rendicontate. Si chiede cortesemente di chiarire: se sia necessario identificarle specificamente (ad esempio in un prospetto riepilogativo); se occorra comunque conservare ed esibire eventuale documentazione amministrativa o contabile a supporto, oppure se non sia richiesta alcuna evidenza documentale.</p> <p>R: come specificato nel bando al par. 4.2, le spese generali riconosciute in via forfettaria nella misura del 5% della somma delle altre voci di spesa non dovranno essere oggetto di rendicontazione.</p> <p>Questo le esclude dalla necessità di essere documentate o soggette a verifiche sia durante l'istruttoria della rendicontazione o a seguito di futuri controlli e quindi non esiste nessun obbligo di conservazione di evidenze documentali.</p>